



**A.N.F.**  
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE**

**OSSERVAZIONI**

**per la Commissione Giustizia  
della Camera dei Deputati**

**sullo**

***Schema di Decreto Ministeriale  
concernente il regolamento recante disposizioni  
per il conseguimento e il mantenimento  
del titolo di avvocato specialista***

**21 ottobre 2014**



**A. premessa e rinvio**

ANF ha curato con attenzione il tema oggetto dello schema di regolamento in esame, approfondendo i vari temi sottesi alla questione delle specializzazioni.

In particolare il Consiglio Nazionale ANF ha dapprima istituito una commissione di studio, e poi ha licenziato un **analitico parere** sullo schema di regolamento (all. 1).

A tale analitico parere si rinvia per una trattazione più ampia e diffusa.

Successivamente, in occasione del XXXII Congresso Nazionale Forense, sul tema in esame è stata approvata una mozione politica proposta da ANF (all. 2).

Come è noto, a mente dell'art.39, L.247/2012, *“Il congresso nazionale forense è la **massima assise** dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative”*.

La legge individua le funzioni del Congresso, che *“tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense”*.

Anche per queste ragioni tale deliberato – che recepisce varie osservazioni di questa Associazione - costituisce **indirizzo univoco ed unitario dell'intera Avvocatura**, con la conseguenza che eventuali opinamenti in



contrasto con la detta mozione costituiscono posizioni minoritarie ed individuali, non rilevanti e non rappresentative della posizione dell'Avvocatura.

**B. lo schema di regolamento**

L'elaborato sottoposto all'esame di codesta Commissione, purtroppo, appare obiettivamente poco più di un abbozzo di regolamentazione, ed abbisogna di approfondimenti, affinamenti e modifiche, solo in parte indicati sia dal Consiglio di Stato (il cui parere è noto, in quanto pubblicato) e - sembra di capire - sia dal Consiglio Nazionale Forense (il cui parere è invece tuttora non pubblico).

Molti elementi di perplessità e di legittimità sono per l'appunto sviluppati negli atti allegati.

**C. punti critici**

ANF ritiene necessario che, al fine della conclusiva redazione del regolamento, vadano approfonditi i seguenti punti

- c.1** il regolamento è totalmente privo di un **assetto definitorio**, non essendo possibile comprendere dal testo, ad esempio, cosa si intenda per *specializzazione, area di specializzazione, ambito di competenza*;
- c.2** **l'elencazione delle materie appare priva di un criterio logico**, ovvero di un criterio logico riconoscibile, essendovi spaccettamenti (le materie del diritto civile) con aggregazioni quanto meno singolari, mentre, ad esempio, materie pure intrise di aree specialistiche, come



il diritto penale o quello amministrativo, sono considerate solo in via generale;

Significative, poi, sono le **materie ignorate**.

**c.3** il **numero di incarichi** richiesto per l'accesso al riconoscimento per comprovata esperienza, e per il mantenimento del titolo è, come noto, **identico** per tutte le materie.

Il criterio è illogico laddove

- da un lato si trattano in modo uguale tutte le materie, che uguali non sono;
- dall'altro lato si introduce un'equivalenza tra lo svolgimento di un incarico (rilevante e fiduciario) e la frequenza ad un paio di ore di lezione, il che è francamente non rispettoso del rilievo dell'esercizio dell'attività professionale;

**c.4** preoccupa, quindi, che il titolo di specialista rischi di attestare **esclusivamente un percorso di studio, e non una effettiva pratica forense della materia**, rischiando di individuare cultori della materia, e non avvocati specialisti;

**c.5** ulteriore elemento è quello della particolare concentrazione di competenze in capo a pochi soggetti (CNF, Consigli dell'Ordine territoriali ed Università), che appare bisognosa di accurata e attenta verifica in tema di **compatibilità con la legge sulla concorrenza**;

**c.6** allo scopo di assicurare la maggiore fruibilità dei percorsi specialistici per tutti i professionisti è poi ragionevole e corretto – oltre che conforme ai principi di concorrenza – esplicitare la **possibilità per ogni**



**operatore professionale nel settore della formazione, di attivare percorsi didattici qualificanti.**

**D. conclusioni**

Il tema delle specializzazioni, come messo correttamente in luce dal Consiglio di Stato, ha una alta valenza innovativa: si tratta di questione che richiede adeguata ponderazione.

La presenza di uno schema di regolamento è certamente positiva, esplicitando l'avvio di un percorso che non può essere affrontato sbrigativamente.

Al fine dell'emissione del parere, pertanto, è opportuno evidenziare, tra i vari argomenti trattati, che codesta commissione potrebbe valutare di richiedere:

- a. che siano indicate le **definizioni** degli istituti richiamati;
- b. che siano indicati i criteri cui attenersi per la formazione e l'aggiornamento delle materie specialistiche;
- c. che per ogni singola materia siano indicate le diverse quantità di **incarichi** sia per l'ottenimento, sia per il mantenimento del titolo;
- d. che sia sempre richiesta oltre alla frequenza di percorsi formativi, anche la **effettiva pratica professionale** nel settore specialistico;



- e. che sia acquisita una **valutazione dell'AGCM** in relazione alla compatibilità del regolamento con le norme in materia di concorrenza e concentrazione.



**ALLEGATO 1**

Il **Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense**, riunitosi in Verona nei giorni 17 e 18 maggio 2014

**VISTI E RICHIAMATI:**

- l'art. 9, L. 31.12.2012, n. 247 in materia di conseguimento del titolo di specialista;
- l'art. 29, comma 1, lett. e), L. 31.12.2012, n. 247 prevedente la competenza dei Consigli dell'Ordine in materia di organizzazione dei corsi per l'acquisizione del titolo di specialista;
- l'art. 35, comma 1, lett. 5), L. 31.12.2012, n. 247 circa la competenza del CNF per il riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative;
- il Regolamento CNF 11.4.2013, n. 1, di istituzione e disciplina dell'elenco delle associazioni specialistiche forensi;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale di ANF del 19.5.2013 istituente la commissione "sezioni specialistiche";
- i vari provvedimenti del CNF di riconoscimento delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, pubblicati sul sito istituzionale;
- la relazione della commissione, presentata in data 3.12.2014, illustrata al Consiglio Nazionale di ANF in data 7.3.2014;
- la delibera del Consiglio Nazionale di ANF del 9.3.2014 che ha



- rinnovato l'incarico della commissione "sezioni specialistiche";
- lo Schema di decreto del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista*";
  - i contributi di approfondimento inviati dalle sedi territoriali e dai consiglieri nazionali;

### **UDITE**

le relazioni della commissione "sezioni specialistiche", del Direttivo Nazionale e del Segretario Generale sullo Schema di Regolamento e sulle tematiche ad esso connesse;

### **CONSIDERATO**

che lo Schema di Regolamento disciplina:

- all'art. 1 l'oggetto del Regolamento;
- all'art. 2 la definizione di avvocato specialista;
- all'art. 3 la possibilità di conseguire il titolo di specialista solamente in una area di specializzazione;
- all'art. 4 l'istituzione e la successiva modificabilità dell'elenco delle aree di specializzazione;
- all'art. 5 l'istituzione degli elenchi degli avvocati specialisti presso i Consigli degli Ordini;
- all'art. 6 le condizioni per richiedere il riconoscimento del titolo di specialista, e la necessità di un colloquio per il solo riconoscimento del titolo per comprovata esperienza;



- all'art. 7 l'assetto dei percorsi formativi;
- all'art. 8 i requisiti per l'ottenimento del titolo per comprovata esperienza;
- agli artt. 9-11 le condizioni per il mantenimento del titolo;
- all'art. 12 le ipotesi di revoca del titolo;
- all'art. 13 le funzioni del CNF;
- all'art. 14 la clausola di invarianza finanziaria;
- all'art. 15 l'entrata in vigore;
- alla Tabella A l'elenco delle aree di specializzazione con indicazione dei relativi ambiti di competenza dei quali non é precisata la funzione;

#### **RITENUTO:**

- che lo Schema di Regolamento presenta numerosi elementi di perplessità, inopportunità ed illegittimità;
- che i rilievi sullo Schema di Regolamento si possono incentrare in modo prevalente, ancorché non esaustivo, sulle seguenti

#### **OSSERVAZIONI**

##### **A. L'UNICITÀ DELLA SPECIALIZZAZIONE CONSEGUIBILE**

##### **(artt. 2, comma 1, 3 e 6, comma 3, Schema di Regolamento)**

L'art. 9, L. 247/2012 consente l'ottenimento del titolo di specialista all'esito di percorsi formativi di durata biennale o per comprovata esperienza professionale.



Solo per tale seconda ipotesi il riconoscimento del titolo è possibile “***in uno*** dei settori di specializzazione”, (comma 4) mentre tale limite **non sembra esistere** per il riconoscimento all’esito di percorsi formativi.

Lo Schema di Regolamento, invece, estende il limite di un solo titolo dall’ipotesi speciale del riconoscimento per comprovata esperienza, ad entrambe le ipotesi, prevedendo che non solo la specializzazione debba essere una sola, ma che in caso di richiesta di una ulteriore domanda sia necessario rinunciare al titolo già conseguito.

Sotto questo profilo lo Schema di Regolamento appare difforme dalla previsione della legge.

Singolare appare poi il fatto che lo Schema si soffermi ampiamente sul fatto che debba essere una, ma omette l’individuazione delle nozioni di specializzazione e di area.

## **B. LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE**

### **(artt. 2, 3 e 4, Tabella A e Schema di Regolamento)**

Il testo dello Schema di Regolamento non contiene, come appena evidenziato, una **definizione di "area di specializzazione"**, né di **"ambito di competenza"**.

Ciò è preoccupante visto che dal singolare assetto regolamentare non è dato nemmeno di poter ricavare in via deduttiva un **criterio** razionale e logico.

Stante il rapporto logico presupposto tra associazioni specialistiche ed aree di specializzazione, come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 9, 29 e 35, L. 247 citati in premessa, forse un



utile termine di riferimento si sarebbe potuto rinvenire dall'esame dei **provvedimenti di riconoscimento delle associazioni specialistiche adottati dal CNF.**

Scorrendo l'elenco di dette associazioni, tuttavia, e giustappo-  
nendolo alla Tabella A allegata allo Schema di Regolamento, è  
evidente che, al di là di alcuni punti di inevitabile coincidenza, vi  
sono:

- specializzazioni non riconosciute tra le aree (Diritto civile, diritti umani, trust);
- aree di specializzazione non correlate ad associazioni (Diritto internazionale, Diritto dell'unione europea, Diritto bancario, Diritto dell'ambiente, oltre alle varie sub-aree del Diritto civile, eccetto che per il Diritto di famiglia).

È palese, alla sola prima lettura, che la individuazione delle materie in cui è possibile ottenere la specializzazione è dunque avvenuta **senza seguire un metodo unico e coerente.**

Se da un lato si è **“spacchettato” il Diritto civile in varie aree** (diritti delle persone e della famiglia, Diritto della responsabilità civile, diritti reali, condominio e locazioni), dall'altro altrettanto non si è fatto in ambito penale.

Si ha dunque la sensazione che, mentre per quasi tutte le materie si sia fatto riferimento generale al Diritto sostanziale per prefigurare specializzazioni, per il Diritto penale si sia avuto riguardo al modello processuale nel cui ambito l'avvocato svolge la sua attività, cioè il processo penale, cosicché tutto ciò che confluisce in tale ambito darebbe origine al *“Diritto penale”* come specializ-



zazione.

In realtà neppure ciò è ben chiaro, poiché non è dato comprendere se altre aree di specializzazione, quali, ad esempio, Diritto dell'ambiente, Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, Diritto bancario e finanziario, Diritto tributario, Diritto del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale, limitino il proprio ambito al solo aspetto sostanziale/civilistico o si estendano anche agli aspetti penali oggettivamente insiti nella complessiva materia.

Ciò determina incertezza oggettiva circa la delimitazione della aree (ad esempio: difese penali in materia tributaria; contenziosi tributari in materia urbanistica; esecuzioni forzate su sentenze del Giudice Amministrativo o del Giudice Penale .... a quali aree sarebbero attribuite?).

Analoghi rilievi possono essere mossi con riferimento alle specializzazioni in Diritto amministrativo e Diritto tributario.

Per il Diritto penale, ad esempio, la soluzione più coerente con il sistema adottato con il Diritto civile dovrebbe comportare lo **spacchettamento** della **materia** in una **molteplicità** di aree di specializzazione quali ad esempio il Diritto penale societario, il Diritto penale tributario e finanziario, il Diritto penale ambientale, il Diritto penale del lavoro, e così via.

In via logicamente alternativa, ma simmetrica, per il Diritto civile, ad esempio, la soluzione più coerente con il sistema adottato con il Diritto penale dovrebbe comportare **l'accorpamento** delle attuali **materie** in un'**unica** area di specializzazione.



La Tabella ha anche individuato aree di specializzazione, che nei rispettivi ambiti di competenza, aggregano materie che fra loro hanno poco in comune.

Così non si comprende cosa accomuni al Diritto delle persone e della famiglia, il Diritto delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati; oppure il Diritto agrario ai Diritti reali, condominio e locazioni.

La Tabella ha trascurato ed omesso aree, o meglio settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere ritenuti essi specializzanti, quali il **Diritto della navigazione** e il **Diritto alimentare** (cioè le norme sugli alimenti e la loro commercializzazione).

Sotto questo profilo lo Schema di Regolamento appare dunque privo di una logica uniforme e comprensibile, essendo invece preliminarmente necessario definire le aree con un criterio uniforme, per macro aree o micro aree:

- da un lato uniformando la regolamentazione ad un criterio unico ed oggettivo;
- dall'altro lato onerando il CNF della revisione dell'elenco delle associazioni specialistiche.

## **C. IL RICONOSCIMENTO ALL'ESITO DI PERCORSO FORMATIVO**

### **(artt. 6 e 7, Schema di Regolamento)**

Su questo aspetto vi sono elementi rilevanti sotto svariati profili:

#### **C.1 IL RUOLO DELL'UNIVERSITÀ**

La **legge** individua le **facoltà di giurisprudenza** solo come **luoghi** in cui sono organizzati i percorsi formativi e **non come soggetti** ai quali è demandata l'organizzazione di tali percorsi, a me-



no che non si voglia sostenere che a tale ultimo approdo si perviene sulla base dell'ultima parte dell'art. 9, comma 3; ma, in tale ipotesi, parrebbe anomalo che alla affermazione che i corsi formativi devono essere organizzati dalle facoltà di Giurisprudenza si pervenga attribuendo valenza generale ad una norma di spesa. A fronte del dettato normativo, l'art. 7 del Regolamento prevede come **unica fattispecie formativa** che i corsi di specializzazione siano organizzati dalle Facoltà di giurisprudenza e che lo strumento attuativo sia rappresentato dalle convenzioni che C.N.F. e C.O.A. dovrebbero stipulare con dette facoltà, quando, invece, la legge si limita a facultizzare C.N.F. e C.O.A. alla stipula delle convenzioni con le Università.

La previsione di Comitati di Gestione, poi, non pare coerente con le previsioni della legge, introducendosi norme organizzative delle quali non é indicato, né comprensibile, il fine ultimo.

La norma di legge, comunque, è indubbiamente mal formulata ma il Regolamento sembra essere andato oltre la delega, non potendosi escludere il coinvolgimento di altri operatori.

## **C.2 L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI**

Pur essendo il percorso formativo il modo tipico per il conseguimento del titolo, il Regolamento non solo non garantisce, ma nemmeno prevede che **debba esservi** – almeno per aree geografiche omogenee – **l'istituzione di corsi su tutte le aree di specializzazione.**

Ed anche la singolare previsione di una **limitata quota di possibili fruitori on line** dei corsi, peraltro in percentuale riferita al



numero degli iscritti “ordinari”, e nemmeno dei posti disponibili (per cui l’effettiva ammissibilità ai corsi *on line* è incerta, in quanto condizionata dal numero degli altri iscritti), è priva di logica e coerenza.

Ugualmente priva di logica e coerenza è poi la previsione dell’obbligo di parità di costo di iscrizione del corso *on line*, rispetto a quello ordinario.

La sensazione è quella di un ingiustificato giudizio di disvalore per la formazione a distanza, per la quale non è sicuro l’accesso, ma della quale è certo il costo, peraltro non in linea con le normali condizioni di mercato.

Pare singolare, nel medesimo testo, introdurre un sistema *ex novo* e nel contempo penalizzarlo.

### **C.3 LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO**

Per quanto attiene la frequenza dei corsi di specializzazione la L. 247/2012 (art. 9, comma 2) impone che i percorsi formativi almeno biennali si concludano con “*esito positivo*”.

Identico concetto è ripreso in vari punti nello Schema di Regolamento.

L’art. 6, comma 2, stabilisce che può presentare domanda l’avvocato che “*ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione*”.

L’art. 7, comma 11, lett. e), dispone che l’organizzazione dei corsi deve prevedere almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.



Il comma 12 del medesimo art. 7 statuisce che “*La prova di cui al comma 11, lett. e), è valutata da una commissione....*”.

Il Regolamento, quindi, pur richiedendo l’esito positivo delle prove, valutato da apposita commissione, è **carente** là ove **non completa la previsione dettando i criteri** in applicazione dei quali il giudizio delle prove, scritte e orali, e del percorso formativo può dirsi concluso con “*esito positivo*”.

#### **D. IL RICONOSCIMENTO PER COMPROVATA ESPERIENZA**

##### **(artt. 6, 8 e 11, Schema di Regolamento)**

Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando una comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

L’art. 8 del Regolamento, a tal fine, richiede, fra l’altro:

- che l’avvocato dimostri di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività in una delle aree di specializzazione;
- che tale dimostrazione avvenga mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale (con alcune evidenti perplessità in tema di privacy), comprovante la trattazione nel quinquennio di almeno 50 incarichi professionali per anno;
- che tali incarichi siano fiduciari e rilevanti per quantità e qualità.

Salta immediatamente all’occhio il numero **eccessivamente elevato** di incarichi richiesti per ogni anno; ma ciò che appare ancor più inadeguato e immotivato è che tale numero sia **uguale per**



**ogni area di specializzazione** senza, cioè, differenziare fra aree più vaste e meno vaste, nè fra incarichi seriali e non.

Appare, poi, problematico accettare l'inserimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 9, L. 247/2012, che non menziona la **rilevanza, per quantità e qualità**, degli incarichi ricevuti, oltre tutto *fiduciari*.

A questo proposito è anche necessario soffermarsi per valutare se una previsione quale quella di cui si discute (che cioè 50 incarichi annui costituirebbero la base per essere specialisti) possa, o meglio debba essere coordinata con le future previsioni del **Regolamento ex art. 21, comma 1, L. 247/2012**, nelle quali si affronterà il tema della continuità dell'esercizio professionale.

L'esigenza di coordinamento e di coerenza parrebbe tanto evidente, quanto imprescindibile, proprio in ragione della fissazione di criteri quantitativi.

Il Regolamento appare, altresì, censurabile là ove non pone alcun elemento che induca a determinare in modo oggettivo la qualità degli incarichi, il cui apprezzamento, allo stato, è - di fatto - discrezionale.

Del tutto inaccettabile è anche la previsione dell'art. 6, comma 4, del Regolamento in cui si prevede che, in caso di domanda per il conseguimento del titolo di specializzazione fondata sulla comprovata esperienza, l'istante sia sottoposto ad un **colloquio** da parte del C.N.F.

Da un lato è necessario individuare criteri di scelta degli esaminatori nelle singole materie specialistiche oggetto di colloquio e



dall'altro il Regolamento è privo di ogni elemento oggettivo di valutazione che presieda a tale colloquio.

Siamo, insomma, nel pieno della discrezionalità, che diviene massima allorché il C.N.F. può soprassedere dal colloquio se *“appaia superfluo in ragione delle risultanze della documentazione presentata”*.

Sotto questo profilo lo Schema di Regolamento appare:

- irrazionale ed immotivato, in relazione al numero di incarichi;
- generico quanto alla previsione di criteri di selezione tra gli incarichi;
- illogico quanto alla previsione del colloquio, per di più eventuale.

#### **E. IL MANTENIMENTO DEL TITOLO**

##### **(artt. 9-11, Schema di Regolamento)**

La semplice notazione di comune esperienza che il mantenimento del titolo debba presupporre l'effettivo esercizio dell'attività specializzata pare non considerato dal testo.

Lo Schema di Regolamento, al fine del mantenimento del titolo, ritiene equivalenti la frequenza a 25 ore di formazione con lo svolgimento di 50 nuovi incarichi (fiduciari e rilevanti per quantità e qualità).

Non solo, cioè, lo svolgimento dell'attività forense è irrilevante e surrogabile con la formazione, ma a ben vedere l'**equipollenza** di cui sopra tra incarichi (50) ed ore (25) appare non suffragata da alcuna strutturazione logica.



Se cioè la equiparazione di 200 ore di corso biennale a 250 incarichi (fiduciari e rilevanti per quantità e qualità) appariva singolare al fine del conseguimento del titolo, per non dire impraticabile, la previsione di un nuovo e diverso rapporto di equivalenza per il mantenimento del titolo è obiettivamente incongruo.

Da un lato si impone implicitamente all'avvocato già specializzato, e per quasi tutte le materie, la frequenza a corsi.

Dall'altro lato si amplifica la diversità di trattamento ed il **disvalore dell'effettiva esperienza professionale** rispetto all'attività di frequenza a corsi formativi.

Comunemente si potrebbe ritenere – e correttamente lo si ritiene - che **si acquisisce e si mantiene l'esperienza svolgendo l'attività professionale**; è allora corretto, sotto molti aspetti, che il titolo di specialista non sia riconosciuto solo a chi matura esperienza, ma anche a chi affronta un percorso di studio qualificato, purché accompagnato ad un effettivo svolgimento di attività professionale nel settore.

L'assetto delineato, però, è quello per cui – viste le incongrue diversità di requisito d'accesso e permanenza - la via ordinaria, per non dire esclusiva, per il conseguimento e soprattutto per il mantenimento del titolo diviene in via pratica la frequentazione di corsi, rendendo l'attività professionale un accessorio, e non la sostanza dell'essere specializzato sì, ma Avvocato!

Il che è confliggente con la norma e, soprattutto, con la realtà e la logica sottesa al tema della specializzazione forense.

#### **F. LA REVOCA DEL TITOLO**



**(art. 12, Schema di Regolamento)**

Attesa la funzione di rilevante importanza della attribuzione del titolo per la collettività dei consociati, una disciplina rigorosa verso l'abuso e l'uso in mala fede del titolo appare sicuramente da perseguire, ma anche sufficiente.

Proprio per questa ragione è di particolare importanza per un verso restringere la portata **dell'art. 6, comma 2, lett. c** ai casi di revoca sanzionatoria, mentre appare poco ponderata la disposizione dell'**art. 12, comma 5**.

Il Regolamento ha semplificato troppo.

In primo luogo va detto che il riconoscimento del titolo di specialista è un atto attributivo, che può essere rimosso solo con un atto di segno contrario.

Anche allo specialista che rinunci al titolo, quindi, lo stesso dovrà essere revocato, sia pure per rinuncia. E non si vede perché questa revoca debba essere di ostacolo già alla sola richiesta del titolo in altra area.

La revoca può anche conseguire semplicemente al mancato proseguimento dell'attività specialistica; anche questo, e senza un comportamento positivamente illegittimo ex art. 12, comma 1, lett. a), è fonte di perdita per "non uso".

Impedire all'avvocato la richiesta di un nuovo titolo di specialista in altra area, per non aver coltivato, pur mancando di opportunità di esercizio, quello precedentemente e legittimamente conseguito, senza altra condotta deontologicamente illecita, è eccessivo, anche in considerazione del rigore espresso **dall'art. 11**.



L'eccesso, peraltro, sarebbe facilmente emendabile integrando la disposizione della lettera c) con il richiamo alla revoca di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) e lasciando senza ulteriore sanzione la decadenza dal titolo per mancato esercizio continuativo ex art. 11.

**G. LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA**

La normativa in parola va letta anche in relazione alla disciplina sulla concorrenza e sul mercato sotto il profilo della reazione alla concentrazioni di funzioni in capo al medesimo soggetto.

Nel caso in esame occorrerà dunque valutare anche la conformità dello Schema ai principi di cui alla nota Sentenza della Corte di Giustizia UE 28.2.2013, ed agli artt. 101, 102 e 106 del Trattato. Si noti in particolare che il CNF complessivamente assume una serie di posizioni di rilievo, laddove:

- valuta e riconosce le associazioni specialistiche;
- esamina i soggetti richiedenti il riconoscimento del titolo di specialista per comprovata esperienza;
- stipula le convenzioni per l'organizzazione dei corsi di formazione specialistica;
- controlla i comitati di gestione;
- conferisce il titolo di specialista;
- propone le modifiche della tabella A.

Una concentrazione di tal fatta, ove il soggetto controllante oltre a riconoscere e revocare il titolo, esamina i candidati, sceglie i gestori e riconosce le associazioni cui chiedere parere, è oggettivamente confliggente con i citati principi.



Conclusivamente quindi, il Consiglio Nazionale esprime perplessità, contrarietà e preoccupazioni rispetto allo Schema di Regolamento, e

### **DELIBERA**

- A.** di richiedere preliminarmente:
- A.1** la **nuova determinazione** delle aree di specializzazione ed, eventualmente, degli ambiti di competenza, quali subcriteri di specificazione delle aree definendone le caratteristiche ed indicando sia una definizione, che un criterio logico univoco di individuazione;
  - A.2** il **coordinamento** esplicito tra le aree di specializzazione e le materie di competenza delle associazioni specialistiche;
  - A.3** l'adeguata **attenzione** per i principi di non concentrazione e concorrenza;
- B.** di richiedere che si intervenga inoltre:
- B.1** sull'eliminazione **dell'unicità** del titolo rispettando il disposto dell'art. 9, L. 247;
  - B.2** sulla effettiva **garanzia** dell'organizzazione e fruibilità anche on line dei percorsi formativi su tutte le materie ed in tutto il territorio nazionale;
  - B.3** sulla verifica della possibilità per altri operatori di attivare percorsi specializzanti presso le università;
  - B.4** sulla ponderata **indicazione** – se del caso **variabile** a seconda delle diverse aree – dei requisiti per il riconoscimento



del titolo per comprovata **esperienza** professionale eliminando comunque il colloquio d'esame;

- B.5** sulla razionale individuazione di diversi ed equilibrati requisiti per il **mantenimento** del titolo, valorizzando l'effettivo esercizio dell'attività professionale;

**AUSPICA**

che il confronto in programma nell'ambito dei tavoli avviati dal Ministro della Giustizia possa essere sede idonea ed efficace per consentire una valutazione concreta ed obbiettiva delle esigenze e proposte qui delineate.



**ALLEGATO 2**

**MOZIONE n. 75 - APPROVATA**

**SULLE SPECIALIZZAZIONI FORENSI**

**Il XXXII Congresso Nazionale Forense,**

**riunito a Venezia nei giorni 9 -11 ottobre 2014,**

**VISTI E RICHIAMATI**

- l'art. 9, L. 31.12.2012, n. 247 in materia di conseguimento del titolo di specialista;
- lo schema di decreto del Ministero della Giustizia avente ad oggetto "*regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista*";

**CONSIDERATO**

che il regolamento presenta criticità, già in più occasioni riscontrate da varie componenti dell'Avvocatura, con particolare riferimento:

- a)** alla limitazione della specializzazione conseguibile ad una sola;
- b)** alla eterogeneità della attuale individuazione delle aree di specializzazione, che appaiono incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità;
- c)** alla particolare complessità dei percorsi formativi, la cui accessibilità non pare garantita in modo omogeneo per materie ed ambiti territoriali;
- d)** alla necessità che il riconoscimento del titolo non possa mai prescindere da un'effettiva pratica professionale nel settore di specializzazione;
- e)** alla opportunità, al fine sia del riconoscimento del titolo per comprovata esperienza sia per il mantenimento, di definire un numero di incarichi ponderato per le diverse materie e non iden-



- tico per tutti i settori;
- f)** al necessario coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali ed associative dell'Avvocatura, evitando concentrazioni di competenze;

### **IMPEGNA**

gli organi rappresentativi dell'Avvocatura a perseguire la valorizzazione delle specificità della Professione Forense, attivandosi presso il Ministero – previo coinvolgimento di tutte le realtà professionali istituzionali ed associative - allo scopo di prevedere ed assicurare:

- A.** che l'individuazione delle aree (i macrosettori del diritto: civile, penale, amministrativo, tributario) e degli ambiti (le materie, come ad esempio famiglia e lavoro, penale commerciale e reati contro la pubblica amministrazione, contratti pubblici e urbanistica) sia formulata ed assunta sulla base di dati esperienziali concreti, frutto di un'analisi effettiva e concreta dei flussi di lavoro in ambito professionale;
- B.** che siano valorizzate in particolare le competenze trasversali (come ad esempio la sicurezza sul lavoro o l'edilizia) che settorialmente attraversano diverse aree;
- C.** che non debbano operare limitazioni quantitative, non espressamente previste dalla Legge, per il riconoscimento dei titoli, ove ne concorrano le condizioni;
- D.** che qualsiasi forma di specializzazione non possa essere ottenuta a seguito di un percorso esclusivamente teorico e culturale, ma necessiti sempre di un comprovato supporto esperienziale che attesti una capacità di utilizzo concreto e professionale delle competenze del settore specialistico di riferimento;



- E.** che al fine del riconoscimento della comprovata esperienza e per il mantenimento del titolo si affermi la necessità di pesare e valutare in modo adeguato gli impegni professionali ordinari nelle varie materie, definendo adeguati e differenziati dati quantitativi;
- F.** che sia assicurata ad ogni avvocato la possibilità di fruire – anche a distanza – di percorsi formativi in ogni materia;